



Informativa n. 33

del 28 settembre 2010

La “manovra correttiva” (DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122) - Novità in materia di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche (c.d. “redditometro”)

INDICE

1	Premessa	2
2	Decorrenza	2
3	Controlli della Guardia di Finanza	3
4	Partecipazione dei Comuni all'accertamento	3
5	Metodo di quantificazione del reddito	3
5.1	<i>Redditometro</i>	3
5.1.1	Nuovi “indici redditometrici”	4
5.1.2	Nuove modalità di calcolo	5
5.2	<i>Spesa per incrementi patrimoniali</i>	5
5.3	<i>Oneri deducibili e detrazioni d'imposta</i>	6
6	Scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato	6
7	Difesa del contribuente	6
7.1	<i>Contraddittorio con l'ufficio</i>	6
7.2	<i>Prova contraria</i>	6

1 PREMESSA

L'art. 22 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122 (c.d. "manovra correttiva") ha riformato l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 38 del DPR 600/73.

L'accertamento sintetico è un metodo di determinazione del reddito delle persone fisiche che si basa sulla presenza di specifici "fatti indice" (ad esempio, il possesso di un bene o servizio o l'acquisto di un immobile) ritenuti sintomatici di una capacità contributiva non dichiarata.

Tale forma di rettifica può essere basata sul c.d. "redditometro" o sulla "spesa per incrementi patrimoniali".

Nel primo caso, il reddito viene calcolato mediante l'applicazione dei coefficienti stabiliti, attualmente, dal DM 10.9.92, ove, semplificando, il maggior reddito viene presunto sulla base del possesso dei beni o dei servizi ivi indicati (es. auto, barche, aerei, immobili, collaboratori familiari).

Nell'ipotesi della "spesa per incremento patrimoniale", invece, si presume che la maggiore capacità contributiva derivi dalla possibilità economica di effettuare acquisti di beni di ingente valore.

Il DL 78/2010 ha riformato interamente la materia, prevedendo, in sostanza, che:

- l'accertamento sintetico può basarsi su "spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta";
- sarà individuato, con apposito decreto ministeriale, il nuovo metodo di calcolo del "redditometro", dando rilievo al nucleo familiare del contribuente nonché all'ambito territoriale di appartenenza;
- ai fini della legittimità dell'accertamento, occorre che il reddito dichiarato dal contribuente si discosti, anche solo per un anno, del 20% rispetto a quello accertato tramite il "redditometro" o la "spesa patrimoniale";
- per contestare il maggior reddito accertato, il contribuente può dimostrare che questo deriva dal possesso di redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
- prima di notificare l'accertamento, l'ufficio ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o a mezzo di rappresentante, anche al fine dell'eventuale stipula dell'accertamento con adesione;
- dal reddito determinato ai sensi dell'art. 38 del DPR 600/73 sono deducibili gli oneri previsti dall'art. 10 del TUIR e spettano le detrazioni d'imposta per oneri previste dalla legge.

Il "nuovo" accertamento sintetico si presenta quindi assai diverso rispetto al precedente, dove:

- ai fini della legittimità dell'accertamento, era necessario uno scostamento del 25% tra accertato e dichiarato e tale scostamento doveva protrarsi per almeno due periodi d'imposta;
- ove l'accertamento fosse stato basato sulla spesa patrimoniale, la stessa si presumeva sostenuta con redditi conseguiti nell'anno della sua effettuazione e nei quattro precedenti;
- l'accertamento sintetico era possibile anche come "sanzione" per il contribuente che, nell'ambito di una verifica fiscale, non avesse risposto ad eventuali inviti a comparire o a richieste di compilazione di questionari;
- era espressamente contemplata l'impossibilità di riconoscere dal reddito complessivo determinato in via sintetica gli oneri deducibili ex art. 10 del TUIR;
- nulla era previsto per il contraddittorio preventivo tra uffici e contribuenti.

Provvedimento attuativo

Con riferimento al "nuovo" accertamento sintetico, va subito detto che non è stato ancora emanato il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui non è attualmente possibile vagliare in che maniera verrà quantificato il reddito dei contribuenti.

2 DECORRENZA

Le modifiche all'accertamento sintetico introdotte dal DL 78/2010 si applicano a partire dagli **accertamenti relativi al periodo d'imposta 2009**.

Pertanto, sino al periodo d'imposta 2008 (il cui atto di accertamento, salvo cause di proroga, potrà essere notificato fino al 31.12.2013) è ancora operativo il "vecchio" accertamento sintetico.

3 CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il DL 112/2008 aveva stabilito che, ai fini del potenziamento dell'accertamento sintetico, nel triennio 2009-2011 sarebbero stati incrementati i controlli.

I controlli sono stati (e saranno) eseguiti specie dai reparti operativi della Guardia di Finanza, tramite pattuglie stradali (per verificare il possesso di auto di grossa cilindrata), motovedette (per appurare la rotta delle imbarcazioni) e addirittura mediante elicotteri (al fine di localizzare piscine e ville di lusso).

Inoltre, le verifiche sono indirizzate al rinvenimento dei c.d. "nuovi indici di capacità contributiva", quali, ad esempio, le spese sostenute per l'iscrizione a circoli esclusivi, servizi di sicurezza personali, *beauty farm* e così via.

I dati provenienti dalle suddette verifiche confluiscono in varie banche dati e contribuiscono ad incrementare il patrimonio conoscitivo dell'Agenzia delle Entrate, sicché questa, per ogni contribuente "accertato", avrà modo di esaminare in maniera approfondita la regolarità della sua posizione fiscale.

4 PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO

L'efficacia dell'accertamento sintetico è rafforzata da un'altra disposizione introdotta dal DL 78/2010, in tema di partecipazione dei Comuni all'accertamento.

Il co. 2 dell'art. 44 del DPR 600/73, così come riformato dal DL 78/2010, stabilisce infatti che:

- l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche;
- prima dell'emanazione dell'accertamento sintetico, l'ufficio invia una segnalazione al Comune di domicilio fiscale del contribuente "accertato";
- il Comune, entro 60 giorni dal suo ricevimento, comunica all'Agenzia delle Entrate ogni elemento utile alla determinazione del reddito.

5 METODO DI QUANTIFICAZIONE DEL REDDITO

La quantificazione sintetica del reddito può avvenire sia mediante il c.d. "redditometro", sia tramite la "spesa per incrementi patrimoniali".

5.1 REDDITOMETRO

Nel c.d. "redditometro", il reddito del contribuente viene determinato mediante l'applicazione di appositi coefficienti moltiplicatori, differenziati in funzione del "bene indice" considerato.

Le modalità di calcolo sono attualmente eseguite nel rispetto delle norme contenute nel DM 10.9.92.

Il principale difetto della "quantificazione redditometrica" dell'imponibile sta nel fatto che il suddetto DM non considera:

- le diverse aree territoriali ove è sito il bene;
- né il nucleo familiare del contribuente.

Prendendo come esempio il possesso di un immobile, nonostante il coefficiente moltiplicatore sia differenziato in base alla Regione ove il bene è posto, non vi è differenza, ai fini dell'imputazione reddituale, tra il possesso di un immobile in un paese di campagna e il possesso di un immobile nel centro storico del capoluogo di Regione.

Ancora, un contribuente con coniuge e due figli a carico è trattato alla stessa stregua di un contribuente *single*, il che non può essere esente da critiche.

Per ciò che riguarda il possesso di autovetture, da più parti è stata criticata la quantificazione del reddito differenziata in base all'alimentazione dell'auto (benzina o gasolio).

Da ultimo, il DM 10.9.92 contiene indici che, allo stato attuale, appaiono anacronistici, ovvero non sintomatici di maggiore capacità contributiva (si pensi al possesso di *roulottes*).

5.1.1 Nuovi “indici redditometrici”

L'art. 22 del DL 78/2010 specifica che il fine del “nuovo redditometro” è rinvenibile nell'adeguare “*l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio*”.

Per questo motivo, gli indici che verranno individuati con il nuovo DM attuativo dovranno basarsi “*sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza*”.

Stante la mancanza del decreto attuativo, è attualmente impossibile vagliare se la futura “quantificazione redditometrica” possa ritenersi o meno significativa di capacità contributiva non dichiarata, per cui è possibile effettuare soltanto alcune considerazioni di massima, prendendo spunto, tra l'altro, dal modo in cui i controlli degli organi verificatori si stanno svolgendo nell'ambito del piano triennale di potenziamento dell'accertamento sintetico.

In alcuni commenti apparsi sulla stampa specializzata è stato sostenuto che gran parte degli attuali “fatti indice” verrà confermata; quindi, ad esempio, dovrebbero continuare ad avere rilievo i seguenti beni e servizi:

- aerei ed elicotteri da turismo, alianti e motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore;
- navi e imbarcazioni da diporto;
- autoveicoli, *campers*, *autocaravans* e motocicli con cilindrata superiore a 250 c.c.;
- residenze principali e secondarie;
- collaboratori familiari (a tempo pieno conviventi, a tempo parziale o non conviventi);
- cavalli da corsa o da equitazione (mantenuti in proprio o a pensione);
- assicurazioni di ogni tipo.

Inoltre, saranno probabilmente introdotte nuove situazioni sintomatiche di maggior reddito non dichiarato.

Queste ultime possono essere rinvenute nel sostenimento delle seguenti spese, già elencate dalla Guardia di Finanza nella circolare 29.12.2008 n. 1, e oggetto dei controlli prima citati:

- pagamento di consistenti rate di mutuo;
- pagamento di canoni di *leasing*, specie se relativi a unità immobiliari di pregio, auto di lusso e natanti da diporto;
- pagamento di canoni per l'affitto di posti barca;
- sostenimento di spese per ristrutturazione di immobili;
- sostenimento di spese per arredi di lusso di abitazioni;
- pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi;
- pagamento di rette per la frequentazione di scuole private particolarmente costose;
- assidua frequentazione di case da gioco;
- partecipazione ad aste;
- frequenti viaggi e crociere;
- acquisto di beni di particolare valore (quadri, sculture, gioielli, reperti di interesse storico-archeologico);
- disponibilità di quote di riserve di caccia o di pesca;
- *hobby* particolarmente costosi (partecipazione a gare automobilistiche, *rally*, gare di motonautica).

Disponibilità del bene

Ai fini dell'accertamento, non rileva, allo stato attuale, la proprietà formale del bene bensì la sua disponibilità di fatto. Pertanto:

- da un lato, l'Agenzia delle Entrate può fondare l'accertamento su beni formalmente intestati a terzi, dimostrando che, in realtà, l'effettivo proprietario è il contribuente;

- dall'altro, il contribuente può dare prova di essere un semplice prestanome, essendo la disponibilità del bene in capo a terze persone.

Ad analoghe conclusioni si deve giungere per i beni indicati come strumentali all'attività d'impresa (si pensi a uno *yacht* "intestato" alla società di cui il contribuente è socio). Nelle suddette ipotesi, potrà accadere che l'ufficio, fornendo adeguata prova, utilizzi il "redditometro" sostenendo che il bene è in realtà nella disponibilità personale del socio, quindi sottratto al reddito d'impresa. Tuttavia, può anche succedere l'ipotesi contraria, ovvero che l'ufficio, nell'emanare l'accertamento nei confronti della società o della ditta individuale, contesti l'indebito utilizzo di beni personali nell'esercizio dell'impresa, disconoscendo quindi la deduzione dei costi di mantenimento del bene.

Le suddette considerazioni dovrebbero essere valide anche nel "nuovo redditometro".

Beni diversi da quelli elencati nel decreto attuativo

Nel sistema vigente, l'accertamento può basarsi anche su beni non contenuti nel DM 10.9.92. In tal caso, però, non si ha una "quantificazione redditometrica" dell'imponibile, per cui è l'Agenzia delle Entrate a dover dimostrare che il possesso di un bene fa presupporre un maggior reddito.

5.1.2 Nuove modalità di calcolo

Attualmente, stante la mancanza del decreto attuativo, non è possibile svolgere considerazioni critiche sulle modalità di determinazione del reddito nel nuovo regime.

Tuttavia, come evidenziato, il decreto dovrà considerare specifici "campioni di contribuenti" differenziati in merito:

- al nucleo familiare;
- all'ambito territoriale di appartenenza.

I coefficienti saranno perciò diversificati con riferimento all'ubicazione territoriale del bene, nonché con riguardo alla situazione familiare del contribuente.

Particolare attenzione dovrà quindi essere rivolta nei confronti delle spese sostenute dal contribuente per far fronte alle esigenze proprie e dei componenti il nucleo familiare, in quanto la famiglia diviene una sorta di "misuratore statistico" della capacità di spesa.

Si dovrebbe inoltre evitare che il "redditometro" diventi uno strumento simile agli studi di settore, che sono il risultato di un'estrapolazione statistica di dati, spesso avulsa dalla realtà.

Ad ogni modo, pare che sarà reso disponibile, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, un *software* strumentale alla verifica, da parte di ogni contribuente, della propria "congruità" rispetto al "redditometro".

5.2 SPESA PER INCREMENTI PATRIMONIALI

Il nuovo accertamento sintetico, previsto dal DL 78/2010, può essere fondato su "spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d'imposta".

Al riguardo, occorre evidenziare che, nel nuovo regime, il reddito presunto derivante, ad esempio, dall'acquisto di un terreno viene imputato interamente nell'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Per questo motivo, vi potranno essere riflessi sulle aliquote progressive IRPEF, a danno del contribuente.

Non è stata infatti riproposta la c.d. "presunzione di formazione del reddito per quote costanti", presente nel "vecchio" accertamento sintetico. In base a ciò, la spesa si presumeva sopportata con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui era stata sostenuta e nei quattro precedenti.

Tuttavia, ciò non esclude che il contribuente possa dimostrare che la spesa è stata effettuata grazie a risparmi accumulati nei precedenti anni, fornendo, per quanto possibile, la prova di tale assunto (a tale fine potrebbe essere importante conservare i vari estratti conto bancari).

Resta da appurare se lo stesso bene avrà, come succede tuttora, una duplice valenza ai fini dell'accertamento sintetico: patrimoniale e gestionale.

In altri termini, ora il possesso dell'immobile rileva sia al momento dell'acquisto (in merito alla capacità di spesa) sia successivamente (il reddito viene determinato mediante l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori di cui si è accennato).

5.3 ONERI DEDUCIBILI E DETRAZIONI D'IMPOSTA

Dal reddito determinato sinteticamente saranno deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del TUIR (es. contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato, contributi versati a forme di previdenza complementare, ecc.).

Inoltre, spetteranno le detrazioni d'imposta previste dalla legge per il sostenimento di oneri (es. interessi passivi sul mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, spese di ristrutturazione, spese sanitarie, ecc.).

6 SCOSTAMENTO TRA REDDITO DICHIARATO E REDDITO ACCERTATO

Nel nuovo regime, la legittimità dell'accertamento sintetico è subordinata allo scostamento del 20% tra reddito accertato dagli uffici e reddito dichiarato dal contribuente.

A tal fine, dovrà essere considerato il reddito dichiarato al lordo degli oneri deducibili e, sia per il "redditometro" che per l'accertamento basato sulla spesa patrimoniale, sarà sufficiente che esso sussista anche per un solo periodo d'imposta.

Occorre evidenziare che il requisito dello scostamento deve essere motivato nell'accertamento. Inoltre, l'atto non può essere considerato legittimo se, a seguito della riduzione della pretesa ad opera dell'Agenzia delle Entrate o del giudice tributario, lo scostamento non sussiste più.

7 DIFESA DEL CONTRIBUENTE

7.1 CONTRADDITTORIO CON L'UFFICIO

L'emanazione dell'accertamento dovrà essere preceduta dalla convocazione del contribuente, convocazione, tra l'altro, funzionale alla stipula dell'accertamento con adesione.

Nonostante la norma non lo preveda espressamente, si ritiene che l'eventuale omessa instaurazione del contraddittorio comporti la nullità del successivo accertamento, al pari di quanto accade per gli studi di settore.

7.2 PROVA CONTRARIA

La "quantificazione redditometrica" dell'imponibile rappresenta una presunzione legale relativa, per cui, come già evidenziato, viene meno a fronte della prova contraria fornita dal contribuente, anche prima dell'emanazione dell'accertamento.

La prova contraria potrà consistere nel fatto che il finanziamento della spesa, o la capacità contributiva desunta dal "redditometro", derivano da:

- redditi diversi da quelli posseduti dal contribuente nel periodo d'imposta;
- redditi esenti;
- redditi soggetti a imposizione alla fonte a titolo d'imposta;
- redditi comunque legalmente esclusi dalla base imponibile.

A tali fini, appare opportuno che il contribuente conservi, per esempio:

- *voucher* giustificativi dell'effettuazione di viaggi e crociere;
- ricevute per l'iscrizione di figli ad asili nido;
- documenti comprovanti l'esborso di determinate spese.

In questo modo, ogni spesa ha un riscontro documentale, anche se ciò non comporta automaticamente di aver fornito la suddetta prova contraria.

È quindi necessario che il contribuente sia sempre in possesso di una qualsivoglia documentazione che dimostri la sussistenza di una o più delle suddette fattispecie previste dalla “prova contraria”, la quale, se del caso, potrà anche evitare l’emissione dell’accertamento.

A titolo puramente esemplificativo, ove un immobile venga acquistato grazie a denaro elargito dai familiari, è bene che le relative transazioni vengano fatte transitare mediante il canale bancario, in modo da poter provare il passaggio di denaro dal familiare al contribuente “accertato”, e da questi al venditore dell’immobile.

Sempre in quest’ottica, è necessario che si conservino le ricevute di eventuali vincite al lotto, o presso case da gioco autorizzate.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate (circ. 9.8.2007 n. 49), il contribuente può dimostrare di avere:

- percepito indennizzi e somme rimosse, fuori dall’esercizio dell’impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale;
- utilizzato finanziamenti;
- percepito somme derivanti da eredità, donazioni o vincite, ecc.;
- effettuato disinvestimenti patrimoniali;
- utilizzato redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (es. redditi agrari tassati in base alle rendite catastali).

Inoltre, alcune Commissioni tributarie hanno stabilito che la prova contraria può derivare da:

- copia degli assegni circolari emessi in favore dei venditori ed estratti conto intestati ai genitori dell’acquirente (C.T. Reg. Roma 16.6.2008 n. 9);
- assegni circolari indicati nell’atto notarile di cessione dell’immobile che, come risultava anche da una certificazione bancaria rilasciata a tal fine, provenivano dai conti correnti del coniuge del contribuente (C.T. Prov. Lecce 13.1.2009 n. 8).